



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 7 del 26 febbraio 2021**

*Oggetto:*

Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Siena

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L.25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che *" [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del*

*medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/ Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Dato atto del tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 e negli ultimi 14 giorni nella Provincia di Siena e che il tasso a 14 giorni risulta in rapida progressione verso il valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

Dato atto che dal 1° al 24 febbraio 2021 sono stati rilevati nella Provincia di Siena il 63% dei casi con variante brasiliana al virus SARS-CoV-2, rispetto a quelli riscontrati in tutta la Toscana;

Dato atto delle specifiche caratteristiche di diffusività e di pericolosità della variante virale sopra citata, indicate nelle evidenze scientifiche internazionali;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni della provincia di Siena e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nei territori dei Comuni della Provincia di Siena sotto riportati, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui all'articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 per il territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Siena:

Abbadia San Salvatore

Asciano

Buonconvento

Casole d'Elsa

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

Castiglione d'Orcia

Cetona

Chianciano Terme

Chiusdino

Chiusi

Colle di Val d'Elsa

Gaiole in Chianti

Montalcino

Montepulciano

Monteriggioni

Monteroni d'Arbia

Monticiano

Murlo

Piancastagnaio  
Pienza  
Poggibonsi  
Radda in Chianti  
Radicofani  
Radicondoli  
Rapolano Terme  
San Casciano dei Bagni  
San Gimignano  
San Quirico d'Orcia  
Sarteano  
Siena  
Sinalunga  
Sovicille  
Torrita di Siena  
Trequanda

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2020, n.1645, ed in particolare l'Allegato B denominato «Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 “TERRITORI SICURI” »;

Ritenuto che i Comuni sopra citati della Provincia di Siena siano costantemente monitorati al fine di valutare la tempestiva esecuzione delle attività di screening per la popolazione previste dalla DGRT 1645/2020, al fine di intercettare precocemente i soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 e contrastare la diffusione del contagio;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefettura di Siena al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Siena;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

#### ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento ai Comuni di:

Abbadia San Salvatore (SI)  
Asciano (SI)  
Buonconvento (SI)  
Casole d'Elsa (SI)  
Castellina in Chianti (SI)  
Castelnuovo Berardenga (SI)  
Chiusdino (SI)  
Chiusi (SI)

Colle di Val d'Elsa (SI)  
Gaiole in Chianti (SI)  
Montalcino (SI)  
Montepulciano (SI)  
Monteriggioni (SI)  
Monteroni d'Arbia (SI)  
Monticiano (SI)  
Murlo (SI)  
Piancastagnaio (SI)  
Pienza (SI)  
Poggibonsi (SI)  
Radda in Chianti (SI)  
Radicofani (SI)  
Radicondoli (SI)  
Rapolano Terme (SI)  
San Casciano dei Bagni (SI)  
San Gimignano (SI)  
San Quirico d'Orcia (SI)  
Sarteano (SI)  
Siena  
Sinalunga (SI)  
Sovicille (SI)  
Torrita di Siena (SI)  
Trequanda (SI)

sono adottate, a decorrere dal 27 febbraio 2021 e per la durata di nove giorni fino a domenica 7 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi allo screening eventualmente organizzato ai sensi della DGRT 1645/2020 e alle vaccinazioni anti-COVID;

#### DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 27 febbraio ed è valida per la durata di nove giorni fino a domenica 7 marzo compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:  
ai Sindaci dei seguenti Comuni di:

Abbadia San Salvatore (SI)  
Asciano (SI)  
Buonconvento (SI)  
Casole d'Elsa (SI)  
Castellina in Chianti (SI)  
Castelnuovo Berardenga (SI)  
Chiusdino (SI)  
Chiusi (SI)  
Colle di Val d'Elsa (SI)  
Gaiole in Chianti (SI)  
Montalcino (SI)  
Montepulciano (SI)

Monteriggioni (SI)  
Monteroni d'Arbia (SI)  
Monticiano (SI)  
Murlo (SI)  
Piancastagnaio (SI)  
Pienza (SI)  
Poggibonsi (SI)  
Radda in Chianti (SI)  
Radicofani (SI)  
Radicondoli (SI)  
Rapolano Terme (SI)  
San Casciano dei Bagni (SI)  
San Gimignano (SI)  
San Quirico d'Orcia (SI)  
Sarteano (SI)  
Sinalunga (SI)  
Sovicille (SI)  
Torrita di Siena (SI)

Trequa (SI);

- al Presidente della Provincia di Siena;
- al Prefetto di Siena;
- all'Az. USL Toscana Toscana Sud Est;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente